



**SINDACATO PROFESSIONALE
HUMAN CARING SANITA'
SHC Matera
Cf 97825410018**

3 luglio 2026

Alla Cortese Attenzione

Del Direttore Generale

**All' U.O.C. Riserse Umane
ufficio Stato Giuridico Personale ASM**

**Al Dirigente dell'U.O.S.D.
Qualità e Accreditamento Servizio Professionale Sanitarie e Sociali**

Oggetto: Richiesta di chiarimenti e revisione dell'utilizzo degli Operatori Socio Sanitari nell'attività libero-professionale intramoenia – Criticità interpretative del Regolamento aziendale

La scrivente Organizzazione Sindacale SHC sottopone all'attenzione di Codesta Amministrazione alcune rilevanti criticità interpretative riguardanti l'applicazione dell'art. 20 del Regolamento aziendale disciplinante il personale di supporto all'attività libero-professionale intramoenia, con particolare riferimento all'impiego degli Operatori Socio Sanitari (OSS).

Dall'esame della disposizione regolamentare emerge una significativa incongruenza tra il contenuto della norma e la prassi organizzativa adottata dall'Azienda.

L'art. 20 individua il personale di supporto richiamando il personale infermieristico, ausiliario, tecnico, terapeuta della riabilitazione e le altre professioni sanitarie del comparto, precisando inoltre che il personale di supporto o dedicato è individuato nel personale "paramedico" dipendente dell'Azienda.

Tuttavia, in nessun passaggio del Regolamento viene espressamente individuata la figura dell'Operatore Socio Sanitario quale personale destinato al supporto dell'attività libero-professionale.

Tale circostanza assume particolare rilievo poiché l'OSS non appartiene alle professioni sanitarie, non riveste la qualifica di terapeuta della riabilitazione e non può essere automaticamente ricondotto alla figura dell'ausiliario, mentre il termine "personale paramedico", utilizzato dal Regolamento, risulta ormai privo di un preciso riferimento nell'attuale ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale.

Ne consegue che l'utilizzo sistematico degli Operatori Socio Sanitari nell'attività intramoenia appare fondato su un'estensione interpretativa del Regolamento, senza che risultino esplicitati gli atti amministrativi o le motivazioni organizzative che ne costituiscono il presupposto.

Ulteriore elemento di criticità è rappresentato dal comma 6 dell'art. 20, il quale dispone che, qualora l'attività di supporto venga svolta durante il normale orario di servizio, il personale sia tenuto ad effettuarla in quanto l'attività libero-professionale è assimilata a quella istituzionale.

Tale assimilazione, tuttavia, produce effetti esclusivamente sul piano degli obblighi del personale. Infatti, l'Operatore Socio Sanitario viene impiegato stabilmente, durante il proprio orario di lavoro, nello svolgimento di attività di supporto indispensabili all'erogazione di prestazioni libero-professionali che generano un corrispettivo economico per il professionista e un introito per l'Azienda, senza che il suo contributo sia oggetto di alcuna specifica valorizzazione economica o professionale.

La circostanza che l'attività venga svolta durante il normale orario di servizio non modifica la natura della prestazione resa, che continua a essere funzionale allo svolgimento dell'attività libero-professionale. L'OSS concorre quindi direttamente alla realizzazione di prestazioni economicamente remunerate, assumendone gli obblighi organizzativi, senza che il vigente Regolamento disciplini in maniera chiara il proprio ruolo né preveda alcuna forma di valorizzazione del contributo professionale prestato.

Si determina, pertanto, una evidente asimmetria: l'assimilazione all'attività istituzionale viene utilizzata per imporre al personale gli obblighi derivanti dal supporto all'attività intramoenia, ma non trova alcuna corrispondenza nella disciplina dei diritti, della valorizzazione professionale o del riconoscimento del contributo prestato.

A ciò si aggiunge un ulteriore profilo che merita approfondimento. Qualora l'Azienda abbia approvato deliberazioni, progetti o specifici piani organizzativi finalizzati all'abbattimento delle liste di attesa mediante il ricorso all'attività libero-professionale intramoenia, risulta necessario verificare se gli Operatori Socio Sanitari siano stati formalmente individuati tra il personale coinvolto e, in tal caso, con quali criteri organizzativi ed economici.

In particolare, ove siano previste quote di ripartizione dei proventi o risorse economiche destinate al personale di supporto, la scrivente ritiene necessario accertare se tali criteri comprendano anche gli Operatori Socio Sanitari che partecipano concretamente allo svolgimento delle prestazioni libero-professionali.

Qualora, invece, gli OSS siano impiegati nell'attività intramoenia senza essere destinatari di alcuna quota delle risorse economiche previste per il personale di supporto, pur concorrendo al raggiungimento degli obiettivi assistenziali e organizzativi del progetto, tale circostanza determinerebbe un'evidente disparità di trattamento che richiede un'approfondita motivazione da parte dell'Amministrazione.

Alla luce di quanto sopra, la scrivente Organizzazione Sindacale chiede di conoscere:

- quale disposizione normativa, contrattuale o regolamentare individui espressamente gli Operatori Socio Sanitari quale personale di supporto all'attività libero-professionale intramoenia;
- quale atto amministrativo abbia esteso l'applicazione dell'art. 20 agli Operatori Socio Sanitari;
- per quali motivazioni organizzative gli OSS vengano sistematicamente impiegati nell'attività libero-professionale durante il normale orario di servizio;

- se esistano deliberazioni aziendali, progetti o altri provvedimenti riguardanti l'abbattimento delle liste di attesa mediante attività libero-professionale intramoenia che prevedano l'impiego degli Operatori Socio Sanitari;
- quale sia la ripartizione delle risorse economiche previste per il personale di supporto coinvolto in tali attività e se sia prevista una quota destinata agli Operatori Socio Sanitari;
- qualora siano previste quote specifiche a favore di altre figure professionali, per quali motivazioni non sia stata prevista una corrispondente quota di valorizzazione economica per gli Operatori Socio Sanitari, ove gli stessi partecipino alle medesime attività di supporto;
- se Codesta Amministrazione intenda procedere alla revisione del vigente Regolamento, adeguandolo all'attuale assetto delle figure professionali del comparto e disciplinando in modo espresso il ruolo, le modalità di impiego e le forme di valorizzazione degli Operatori Socio Sanitari nell'ambito dell'attività libero-professionale intramoenia.

Si chiede cortesemente di fornire riscontro entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della presente, anche mediante la trasmissione degli atti amministrativi e regolamentari richiamati, al fine di consentire un corretto esame della disciplina applicata e l'eventuale avvio di un confronto sindacale.

Distinti saluti.

I delegati SHC – Human Caring

Maria Vittoria Azzilonna

Angela Fabrizio

Angelo Zimmari

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3 D.L. 39/93)

